



REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E L'USO DEI SERVIZI DI RETE E DELLA POSTA ELETTRONICA D'ATENEO

(emanato con Decreto Rettorale prot. n. 41762 del 2 luglio 2019)

Sommario

TITOLO I – ACCESSO AI SERVIZI DI RETE

Art. 1. - Definizioni

Art. 2. - Principi, finalità e ambito applicativo

Art. 3. - Utenti dei servizi di rete

Art. 4. - Obblighi dell'utente

Art. 5. - Ruolo dei soggetti che concorrono alla gestione della Rete di Ateneo

Art. 6. - Obblighi dei gestori dei servizi di rete

Art. 7. - Credenziali elettroniche di Ateneo

Art. 8. - Accesso alla Rete di Ateneo

Art. 9. - Attività vietate

TITOLO II – POSTA ELETTRONICA DI ATENEO

Art. 10. - Sistema di posta elettronica di Ateneo, assegnazione e revoca caselle di posta

Art. 11. - Fornitore del servizio

Art. 12. - Obblighi dell'utente finale

Art. 13. - Limiti di responsabilità e obblighi dell'Ateneo

TITOLO III – Norme transitorie e finale

Art. 14. - Norme transitorie e finali

TITOLO I – ACCESSO AI SERVIZI DI RETE

Art. 1. - Definizioni

1. Il presente **Regolamento** ha lo scopo di definire le regole e i requisiti per l'accesso e utilizzo dei servizi di Rete dell'Ateneo e va integrare la normativa vigente in materia.
2. Con **Strutture** si intendono le strutture dell'Amministrazione Centrale e le strutture didattiche, scientifiche e di servizio dell'Ateneo.
3. La **Rete Locale** di una **Struttura** è costituita dall'insieme delle reti dati di competenza della **Struttura**. Le reti, logiche o fisiche, che collegano virtualmente una stessa comunità di utenti, o un insieme omogeneo di risorse di rete distribuite geograficamente sul territorio, sono da considerarsi a tutti gli effetti appartenenti alla **Rete Locale** della **Struttura** cui fanno riferimento.
4. La **Rete di Ateneo** è la rete dati dell'Ateneo costituita dalle varie Reti Locali, logiche e fisiche, e che interagisce con la rete pubblica di telecomunicazioni attraverso la connessione con la rete del consorzio GARR.
5. **Rete GARR**: la rete italiana della ricerca a cui la Rete di Ateneo è collegata e tramite la quale avviene il collegamento alla rete Internet.
6. Il **traffico interno** è costituito il traffico dati che riguarda l'ambito di una Rete Locale. Il **traffico esterno** è costituito dal traffico diretto da una Rete Locale verso la Rete di Ateneo.
7. Le **Credenziali di Ateneo** sono le credenziali elettroniche di autenticazione, in genere costituite da nome utente e password, rilasciate dall'Area Infrastrutture, Servizi Informatici e Amministrazione Digitale e che identificano univocamente un soggetto nell'ambito dell'Ateneo.
8. Le **risorse** sono costituite da una o più delle seguenti risorse logiche, per ciascuna delle quali viene indicata la specifica funzione:
 - a) **risorsa di autenticazione**: consente di identificare gli utenti nell'ambito di un determinato contesto, ai fini dell'accesso a uno o più servizi. In particolare, le **Credenziali di Ateneo** fanno parte di questa tipologia di risorse;
 - b) **risorsa di rete**: consente di identificare i dispositivi connessi alla rete e il traffico da essi originato. Fanno parte di questa tipologia di risorse lo spazio di indirizzamento pubblico di Ateneo, una sua sezione o un singolo indirizzo IP;
 - c) **risorsa di indirizzamento (di utente)**: consente di identificare gli utenti sulla rete e il relativo traffico. In particolare, sono risorse di indirizzamento il dominio di secondo livello dell'Ateneo, un suo sottodominio, l'indirizzo di posta elettronica o di una pagina web personale di un utente.
9. Con **servizio di rete** si intendono i servizi erogati tramite la **Rete di Ateneo** a utenti in possesso delle necessarie **risorse**. In particolare, sono **servizi di rete** l'accesso stesso alla **Rete di Ateneo** (in modalità wired o wireless) e il **servizio di posta elettronica di Ateneo**.
10. **Gestore** di un servizio è in genere il responsabile della Struttura che eroga il servizio. La funzione di gestore dei servizi centralizzati di rete dell'Ateneo è svolta dall'Area Infrastrutture, Servizi Informatici e Amministrazione Digitale.

Art. 2. - Principi, finalità e ambito applicativo

1. Il presente regolamento recepisce la vigente normativa in materia di sicurezza informatica, trattamento e protezione dei dati personali e criminalità informatica, nonché le indicazioni degli organi di riferimento nazionali ed internazionali e la politica di uso della rete nazionale

- della ricerca (consorzio GARR) pertanto le norme relative all'uso della rete GARR emanate ed emendate dai responsabili della rete GARR fanno parte integrante del presente regolamento.
2. Il presente regolamento è basato sui seguenti principi di carattere generale:
 - a) **responsabilità**: l'assegnazione di risorse, sia essa diretta o a seguito di delega, è subordinata alla assunzione di responsabilità da parte del soggetto assegnatario, in ordine alle risorse assegnate ed alle attività di rete ad esse riconducibili;
 - b) **tracciabilità**: le attività che danno origine a traffico esterno devono essere imputabili a soggetti noti e identificabili;
 - c) **autonomia**: le attività che possono generare esclusivamente traffico interno rientrano nell'ambito regolamentare delle singole Strutture.
 3. Il presente regolamento ha lo scopo di:
 - a) definire compiti e responsabilità dei soggetti che partecipano alla gestione e all'utilizzo della Rete di Ateneo;
 - b) disciplinare l'assegnazione e l'impiego delle risorse, al fine di garantirne un uso legale, omogeneo e corretto;
 - c) determinare le modalità di erogazione dei servizi di rete e stabilire le relative norme per l'accesso e l'uso.
 4. Il presente regolamento si applica a tutte le Strutture e a tutti i soggetti, siano essi utenti finali o gestori di un servizio, ai quali l'Ateneo ha assegnato, direttamente o a seguito di delega, una o più risorse. Il regolamento è applicato anche ai soggetti esterni all'Ateneo che, a seguito di specifici accordi o convenzioni, utilizzano le risorse di Ateneo o svolgono attività a esse collegate.

Art. 3. - Utenti dei servizi di rete

1. I soggetti che appartengono ad una delle seguenti categorie, fino a quando permangono i requisiti di appartenenza, hanno titolo ad accedere ai servizi di rete:
 - a) personale docente e ricercatori di ruolo, ricercatori a tempo determinato, personale tecnico- amministrativo a tempo indeterminato e a tempo determinato;
 - b) studenti iscritti a uno dei corsi di studio dell'Ateneo, ivi compresi i corsi di dottorato di ricerca, le scuole di specializzazione dell'Ateneo e i Master dell'Ateneo;
 - c) assegnisti di ricerca presso l'Ateneo;
 - d) titolari di borse e assegni di studio presso l'Ateneo, diversi da quelli indicati alla lettera c);
 - e) studenti, borsisti e docenti provenienti da altri Atenei, nell'ambito di scambi riguardanti programmi nazionali ed internazionali, dietro specifica richiesta da parte del responsabile della Struttura di riferimento;
 - f) titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, libero-professionali o occasionali, stipulati con una Struttura, dietro specifica richiesta di autorizzazione da parte del responsabile della Struttura stessa;
 - g) ospiti o visitatori, dietro specifica richiesta di autorizzazione da parte del responsabile della Struttura ospitante;
 - h) personale di enti o aziende autorizzati dall'Ateneo, in base a specifici accordi o convenzioni, a utilizzare i servizi di rete dietro specifica richiesta di autorizzazione da parte del responsabile della Struttura di riferimento;

- i) i componenti degli organi dell'Ateneo anche se non dipendenti.

Art. 4. - Obblighi dell'utente

1. Le Credenziali di Ateneo verranno rilasciate agli utenti di cui ai punti a), b), c), d) dell'art. 3 nel momento in cui le relative posizioni giuridiche verranno formalmente regolarizzate nel sistema informatico di Ateneo e a seguito della sottoscrizione di un apposito documento. Le restanti tipologie di utenti che, avendone titolo ai sensi dell'art. 3 intendano accedere a un servizio di rete, devono presentare al Responsabile della Struttura di riferimento richiesta di assegnazione delle risorse necessarie. Una volta validata dal Responsabile della Struttura, la richiesta andrà trasmessa alla Direzione Generale di Ateneo. Sia il documento riguardante gli utenti di cui ai punti a), b), c), d) sia la richiesta che devono presentare le restanti tipologie di utenti saranno conformi a quanto richiesto dal comma 2 del presente articolo e corredati degli elementi che consentano al gestore di effettuare la procedura di identificazione, prevista dal principio di tracciabilità di cui alla lettera b) dell'art. 2.2.
2. L'utente, sottoscrivendo il documento o la richiesta di cui al comma precedente:
 - a) assume, in applicazione del principio di responsabilità enunciato alla lettera a) dell'art. 2.2, ogni responsabilità penale e civile in ordine all'uso e cura delle risorse assegnate e a tutte le attività di rete relative al loro impiego, fino alla loro scadenza o formale restituzione o fino alla notifica della loro revoca per uso non corretto o non conforme al presente regolamento. Nel caso particolare che le risorse assegnate consentano attività di rete solo a seguito di un processo autorizzativo, comunque preceduto da autenticazione, la responsabilità dell'utente, relativamente a tali attività, è da intendersi limitata ai soli intervalli temporali di utilizzazione delle risorse certificati dal gestore del servizio di autorizzazione;
 - b) si impegna a rispettare la vigente normativa, la Acceptable Use Policy del consorzio GARR (<https://www.garr.it/it/regole-di-utilizzo-della-rete-aup>) e il presente regolamento, a utilizzare le risorse assegnate e la Rete di Ateneo ai soli fini istituzionali e in maniera da non recar danno o pregiudizio all'Ateneo o a terzi e a non interferire con l'utilizzo dei servizi di rete da parte di altri utenti. Si impegna inoltre a non utilizzare le risorse eventualmente pervenute nella propria disponibilità a seguito di una procedura non conforme con quanto previsto dal presente articolo, fatto salvo quanto espressamente previsto a tale riguardo dall'art. 10.3, ovvero quelle scadute, formalmente restituite o revocate, anche se regolarmente assegnate ai sensi del presente regolamento;
 - c) prende atto delle indicazioni che vi sono riportate e relative alla scadenza, uso e cura delle risorse assegnate e alle azioni da intraprendere nel caso di perdita, violazione o sottrazione;
 - d) prende atto che, nel caso di uso non corretto o non conforme al presente regolamento, il gestore del servizio può disporre la revoca delle risorse assegnate, dandone comunque notifica all'interessato;
 - e) consente il monitoraggio e la misura delle attività di rete generate dalle risorse che gli sono state assegnate, al fine di garantirne funzionalità e affidabilità e nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - f) solleva il gestore del servizio e l'Ateneo da ogni responsabilità e obbligazione in relazione agli eventuali danni che potrebbero derivargli da guasti o malfunzionamenti

degli apparati di gestione e, in generale, dall'erogazione del servizio stesso.

3. Quanto previsto dal precedente comma 2, con particolare riferimento al rispetto della Acceptable Use Policy del consorzio GARR, si applica anche alle tipologie di utenti di cui ai punti e), f), g), h), i) provenienti da istituzioni che aderiscono al servizio **EDUROAM**, servizio che permette agli utenti in mobilità presso altre organizzazioni di accedere in modo semplice e sicuro alla rete wireless dell'Ateneo usando le medesime credenziali fornite dalla propria organizzazione. La necessaria presa visione del presente regolamento per queste tipologie di utenti è a cura del responsabile della struttura cui fanno riferimento.

Art 5. - Ruolo dei soggetti che concorrono alla gestione della Rete di Ateneo

1. I soggetti che partecipano alla gestione della Rete di Ateneo, fatte salve le competenze degli Organi centrali dell'Ateneo, sono: **il Delegato del Rettore allo Sviluppo delle infrastrutture digitali, il Delegato del Rettore alla Rete GARR, l'Area Infrastrutture, Servizi Informatici e Amministrazione Digitale e i responsabili delle Strutture.** I rispettivi ruoli, in relazione alle attività oggetto del presente regolamento, sono definiti nei commi seguenti.
2. **Il Delegato del Rettore allo Sviluppo delle infrastrutture digitali** coordina e indirizza le politiche di sviluppo e utilizzo dell'infrastruttura della rete di Ateneo;
3. **Il Delegato del Rettore alla Rete GARR** cura i rapporti con il consorzio GARR, si occupa della pianificazione e ottimizzazione delle risorse della rete di Ateneo e dell'accesso alla Rete GARR, avvalendosi del contributo dell'Area Infrastrutture, Servizi Informatici e Amministrazione Digitale.
4. **L'Area Infrastrutture, Servizi Informatici e Amministrazione Digitale**, secondo quanto previsto dal Regolamento di organizzazione delle strutture amministrative centrali di Ateneo emanato con Disposizione del Direttore Generale prot. n. 5407 del 4 aprile 2018 e successive modifiche, integrazioni e disposizioni, riguardo la gestione della rete di Ateneo e dei relativi servizi, delle politiche di sicurezza e del collegamento della rete con altre reti telematiche locali, regionali, nazionali e internazionali e allo sviluppo di tecnologie di Ateneo, ai fini del presente regolamento provvede a gestire:
 - a) le Reti Locali e la Rete di Ateneo, predisponendone le soluzioni tecnologiche e organizzative;
 - b) lo spazio di indirizzamento relativo alle risorse di rete e di indirizzamento dell'Ateneo;
 - c) il servizio centralizzato di autorizzazione di Ateneo;
 - d) il servizio centralizzato di generazione delle Credenziali di Ateneo e di autenticazione di Ateneo;
 - e) la conservazione, nel rispetto della normativa e delle raccomandazioni del Garante, delle informazioni contenenti l'associazione tra identità elettronica dell'utente, identificativo della risorsa di rete o di indirizzamento utilizzata e intervallo temporale di utilizzazione della risorsa stessa
 - f) il servizio di posta elettronica di Ateneo;
 - g) i servizi di rete per conto delle Strutture;
 - h) servizi applicativi di carattere generale (es. servizi di teleconferenza, servizi di erogazione della didattica in modalità streaming).

L'Area Infrastrutture, Servizi Informatici e Amministrazione Digitale, al fine di garantire la continuità dei servizi e la operatività ed efficienza della rete (come previsto dall'art. 6) può

effettuare interventi tecnici di natura ordinaria o straordinaria, che comportino anche riduzione o interruzione dei servizi, con lo scopo di limitare gli effetti di un evento dannoso per la rete o per gli altri utenti e di ripristinare l'efficienza dei servizi nel più breve tempo possibile.

5. **Il Responsabile della Struttura:**

- a) assicura l'osservanza del presente regolamento nell'ambito della Struttura;
- b) cura responsabilmente le risorse assegnate dall'Ateneo alla Struttura e si adopera per garantirne il corretto utilizzo, valida le richieste di assegnazione per coloro che ne abbiano titolo ai sensi dell'art. 3, previa identificazione e in coerenza a quanto previsto dall'art. 4, e ne richiede la disattivazione a seguito di scadenza o formale restituzione, o la revoca qualora usate in modo non corretto o non conforme al presente regolamento, dandone notifica all'utente interessato;
- c) è reso consegnatario delle risorse di rete e di indirizzamento esplicitamente assegnate alla Struttura mediante apposito documento in cui vengono riportate le risorse di rete e di indirizzamento assegnate alla Struttura. Il verbale è conservato a cura dell'Area Infrastrutture, Servizi Informatici e Amministrazione Digitale. Per situazioni di particolari necessità, come il supporto a determinate attività elaborative (workstation di dipartimento, attrezzature di laboratorio, ecc.), può inoltrare una richiesta di accesso alla rete Rete di Ateneo basata sull'associazione permanente tra identità fisica e indicativo della risorsa di rete assegnata, anziché attraverso le Credenziali di Ateneo.

Art. 6. - Obblighi dei gestori dei servizi di rete

1. I servizi di rete sono ispirati a principi di sicurezza, affidabilità ed efficienza. Tutti i soggetti che, direttamente o a seguito di delega, gestiscono servizi di rete erogati tramite la Rete di Ateneo si impegnano a:
 - a) assicurare, con riferimento alle attività oggetto del servizio, l'osservanza della vigente normativa, la Acceptable Use Policy del consorzio GARR e il presente regolamento;
 - b) utilizzare i dati di pertinenza o di proprietà dell'utente ai soli fini della gestione o erogazione del servizio e adoperarsi al meglio per proteggerne la riservatezza e l'integrità;
 - c) garantire la privacy dell'utente;
 - d) assicurare la continuità del servizio, fatte salve eventuali sospensioni dovute all'ordinaria o straordinaria manutenzione e a eventi straordinari e imprevedibili;
 - e) provvedere all'aggiornamento tecnologico dei componenti hardware e software;
 - f) erogare i servizi in una forma agevolmente fruibile dall'utenza e fornire le indicazioni necessarie per un uso corretto.

Art. 7. - Credenziali elettroniche di Ateneo

1. Le credenziali elettroniche di Ateneo, o **Credenziali di Ateneo**, identificano univocamente un utente nell'ambito dell'Ateneo allo scopo di realizzare un accesso riconosciuto ai servizi erogati dall'Ateneo. Consistono in un nome utente che identifica l'assegnatario, associato a una password che in prima istanza l'utente deve modificare e in seguito conosciuta solamente dall'utente stesso.

2. Come previsto dalla lettera c) dell'art. 5.2, la generazione delle Credenziali di Ateneo viene effettuata dall'Area Infrastrutture, Servizi Informatici e Amministrazione Digitale che provvede anche all'autenticazione centralizzata. La struttura è responsabile, nel rispetto della normativa e delle raccomandazioni del Garante, del controllo di validità delle Credenziali di Ateneo, del riconoscimento elettronico dell'utente e della conservazione delle informazioni che consentono l'associazione fra identità elettronica e identità fisica.
3. L'autorizzazione centralizzata degli utenti, di cui alla lettera d) dell'art. 5.2, è svolta dall'Area Infrastrutture, Servizi Informatici e Amministrazione Digitale. La struttura è responsabile delle procedure autorizzative centralizzate per l'accesso ai servizi di rete da parte di utenti le cui Credenziali di Ateneo siano state validate dal servizio centralizzato di autenticazione, di cui al comma 2 del presente articolo, e della conservazione, nel rispetto della normativa e delle raccomandazioni del Garante, delle informazioni contenenti l'associazione tra identità elettronica dell'utente, identificativo della risorsa di rete o di indirizzamento utilizzata e intervallo temporale di utilizzazione della risorsa stessa.
4. Le Credenziali di Ateneo sono generate e conservate in formato cifrato nell'infrastruttura Microsoft Active Directory di Ateneo (gestita dall'Area Infrastrutture, Servizi Informatici e Amministrazione Digitale), transitano sulla rete in modalità criptata e non sono visibili in chiaro.
5. Le tipologie di utenti di cui ai punti c), d), e) f), g) dell'art. 3, possono richiedere il rilascio delle Credenziali di Ateneo rivolgendosi alla Struttura di riferimento che provvede ad acquisire la specifica richiesta, formulata in accordo a quanto previsto dall'art. 4, a validarla e a inviarla alla Direzione Generale. In seguito, l'Area Infrastrutture, Servizi Informatici e Amministrazione Digitale provvederà a generare le Credenziali di Ateneo e a trasmetterle in busta chiusa e sigillata alla Struttura di riferimento che, previa identificazione, le consegnerà al richiedente. La procedura che consente all'utente di entrare in possesso delle Credenziali di Ateneo potrà essere strutturata anche in maniera diversa rispetto a quella descritta, purché sia equivalente ai fini della riservatezza e della sicurezza.
6. Spetta al responsabile della Struttura di riferimento, come previsto alla lettera b) dell'art. 5.3, richiedere la disattivazione delle Credenziali di Ateneo, a seguito di scadenza o di formale restituzione, o la loro revoca se usate in modo non corretto o non conforme al presente regolamento, dandone notifica all'interessato.

Art. 8. - Accesso alla Rete di Ateneo

1. Il principio di tracciabilità, di cui alla lettera b) dell'art. 2.2, presuppone che le attività che danno origine a traffico esterno siano imputabili a soggetti noti e identificabili. A questo fine, l'accesso alla Rete di Ateneo (e di conseguenza a quella pubblica) è consentito secondo una delle seguenti modalità:
 - a) *autorizzazione basata su Credenziali di Ateneo*

La validazione delle Credenziali di Ateneo è effettuata dall'Area Infrastrutture, Servizi Informatici e Amministrazione Digitale. Le credenziali sono generate e conservate nell'ambito nell'infrastruttura Microsoft Active Directory di Ateneo, che verifica le autenticazioni degli utenti in fase di accesso all'utilizzo dei servizi di rete.
 - b) *uso strettamente personale di una risorsa di rete*

Per situazioni di particolari necessità, specie riguardo a risorse che supportano

determinate attività elaborative (workstation di dipartimento, attrezzature di laboratorio, ecc.), può essere consentita una modalità di accesso alla Rete di Ateneo attraverso l'associazione permanente tra identità fisica e indicativo della risorsa di rete assegnata.

c) *accesso vincolato*

E' consentito l'accesso non autenticato alla Rete di Ateneo a soggetti anche non appartenenti alle categorie previste dall'art. 3 purchè, sotto la responsabilità del gestore del servizio, la navigazione e le relative attività siano consentite esclusivamente per siti e funzioni predeterminati in base alle specifiche esigenze e nel rispetto dei fini istituzionali dell'Ateneo.

Art. 9. - Attività vietate

1. Stante i principi richiamati nel Codice Etico e di Comportamento di Ateneo, è fatto espresso divieto di usare la rete:
 - a) In modo difforme da quanto previsto nel presente regolamento;
 - b) In modo difforme dalle regolamentazioni dettate dai responsabili della rete GARR;
 - c) In modo difforme da quanto previsto dalle leggi penali, civili e amministrative in materia di disciplina delle attività e dei servizi svolti sulla rete.
 - d) Per scopi incompatibili con le finalità e con l'attività istituzionale dell'Ateneo così come stabilito nello Statuto dell'Università;
 - e) Per conseguire l'accesso non autorizzato a risorse di rete interne od esterne all'Ateneo;
 - f) Per commettere attività che violino la riservatezza di altri utenti o di terzi;
 - g) Per attività che influenzino negativamente la regolare operatività della rete o ne restringano l'utilizzabilità e le prestazioni per gli altri utenti;
 - h) Per attività che distraggano risorse per fini non istituzionali (persone, capacità, elaboratori);
 - i) Per attività che provochino trasferimenti non autorizzati di informazioni (software, basi dati, etc.);
 - j) Per attività che violino le leggi a tutela delle opere dell'ingegno.
 - k) Usare l'anonimato o servirsi di risorse che consentono di restare anonimi.
2. In caso di abuso, a seconda della gravità del medesimo, e fatte salve le ulteriori conseguenze di natura penale, civile e amministrativa, potranno essere comminate sanzioni come previsto da Codice etico e di Comportamento di Ateneo.

TITOLO II – POSTA ELETTRONICA DI ATENEO

Art. 10. - Sistema di posta elettronica di Ateneo, assegnazione e revoca caselle di posta

1. La gestione del sistema di posta elettronica di Ateneo è di competenza dell'Area Infrastrutture, Servizi Informatici e Amministrazione Digitale. Le autorizzazioni necessarie all'utilizzo del sistema, che permettono la gestione di una casella di posta elettronica per l'invio e la ricezione dei messaggi, sono basate sulle Credenziali di Ateneo, di cui all'art. 7.
2. Le caselle di posta elettronica rilasciate per il dominio di secondo livello utilizzano la sintassi <indicativo>@unicam.it, mentre quelle rilasciate per il dominio di terzo livello sono

- rilasciate in base alla sintassi <indicativo>@<dominioterzolivello>.unicam.it
3. Agli utenti di cui all'Art. 3. lettere a) c) d) f) g) h) i) e agli utenti docenti della lettera e) sono assegnate caselle nel dominio @unicam.it
 4. Agli utenti di cui all'Art. 3. lettere b) e agli utenti studenti della lettera e) sono destinate caselle di posta nel dominio di terzo livello @studenti.unicam.it
 5. Le caselle di posta elettronica di cui al comma 2), appartengono alle seguenti tipologie:
 - a) *caselle di tipo personale*: vengono assegnate a soggetti che ne abbiano titolo ai sensi dell'art. 3, a eccezione della tipologia indicata al punto h). Agli utenti di cui ai punti a) e b) dell'art. 3, le caselle vengono assegnate nel momento in cui le relative posizioni giuridiche o di carriera sono formalmente regolarizzate nel sistema informatico di Ateneo (art. 4, comma 1). Alle tipologie di utenti di cui ai punti e), f), g), h), i) vengono assegnate previa acquisizione della specifica richiesta formulata secondo quanto previsto dall'art. 4 e successiva identificazione. La casella di tipo personale individua univocamente l'assegnatario. Il descrittore <indicativo> è composto in forma: *nome.cognome*, con le variazioni necessarie per risolvere i casi di omonimia. L'utilizzo della casella da parte dell'assegnatario deve essere conforme alle modalità indicate nella nota del Direttore Generale n. 16021 del 1 ottobre 2018.
 - b) *caselle di tipo impersonale*: sono utilizzate, in relazione alle funzioni svolte, da cariche istituzionali e da responsabili protempore di strutture, servizi, organizzazioni interne e associazioni dell'Ateneo. I titolari protempore delle caselle impersonali si impegnano, contestualmente al loro uso, a rispettare le clausole previste dall'art. 4.2, restando così esonerati dalle procedure di identificazione e di richiesta di assegnazione, in deroga a quanto previsto dall'art. 4.1. La casella di tipo impersonale individua univocamente il titolare protempore, la cui funzione è descritta dal campo <indicativo>.
 6. Per quanto riguarda le caselle di tipo personale nel dominio @unicam.it assegnate in seguito all'instaurarsi di un rapporto di lavoro o collaborazione con l'Ateneo, resteranno nella disponibilità dell'assegnatario fino ai 12 mesi successivi alla data di cessazione di tale rapporto. A ridosso della cessazione del rapporto di lavoro o collaborazione con l'Ateneo, l'assegnatario deve trasferire al proprio responsabile di Struttura tutte le comunicazioni che possano essere di interesse per le attività istituzionali dell'Ateneo. Qualora persista a qualsiasi titolo un rapporto con l'Ateneo, l'assegnatario potrà far richiesta al proprio responsabile di struttura per il mantenimento oltre il periodo indicato. Le caselle assegnate nel dominio @studenti.unicam.it, agli studenti iscritti a uno dei corsi di studio dell'Ateneo - art. 3, comma 1, punto b) e agli studenti art. 3, comma 1, punto e) - resteranno nella disponibilità degli assegnatari fino a quando l'ultima iscrizione valida faccia riferimento all'anno accademico in corso o a quello immediatamente precedente. Se tale condizione dovesse venire meno saranno inviati sulla stessa casella dei messaggi di avviso riguardanti la disattivazione, che avverrà entro i successivi 12 mesi. La disattivazione della casella potrà avvenire anche in caso di uso non corretto o non conforme al presente regolamento.
 7. Prima della disattivazione, per qualsiasi motivazione di cui ai commi precedenti, sarà inviata opportuna informativa all'utente finale con le informazioni per la procedura di esportazione dei dati e la data di disattivazione.
 8. Il Sistema di posta elettronica prevede anche l'utilizzo di liste di distribuzione, attraverso le quali sono raggruppate caselle di posta elettronica secondo determinati criteri funzionali e informativi e a cui vengono recapitati di messaggi indirizzati alla lista di distribuzione.

L'Area Infrastrutture, Servizi Informatici e Amministrazione Digitale provvede alla generazione di liste di distribuzione tra le quali almeno quelle relative a:

- a) utenti appartenenti alle categorie indicate alle lettere a) e b) dell'art. 3.1, suddivisi per tipologia, funzioni e appartenenza. Queste liste di tipo generale sono adibite alla diffusione di informazioni di carattere istituzionale, sia di interesse generale che di servizio. L'iscrizione di un utente alle liste di tipo generale avviene automaticamente.
- b) gruppi omogenei o funzionali o comunque personalizzati di utenti appartenenti alle categorie indicate nell'art. 3. Queste liste di gruppo sono attivate dietro motivata richiesta. La partecipazione alle liste di gruppo che non riguardano le funzioni istituzionali dell'Ateneo è nella disponibilità degli utenti.

La manutenzione e autorizzazione all'uso delle liste di distribuzione sono di pertinenza dei rispettivi proprietari, che in genere faranno riferimento alla Struttura o Servizio che ha inoltrato la richiesta di creazione.

TITOLO III – Norme transitorie e finale

Art. 11. - Fornitore del servizio

1. L'Ateneo dispone di caselle di posta e applicativi tramite piattaforme interne o esterne all'Ateneo. In caso di servizio esternalizzato l'utente è tenuto a prendere visione di questo Regolamento di Ateneo e delle policy e termini di utilizzo del fornitore esterno che integrano e non sostituiscono le vigenti norme nazionali, europee e locali.
2. L'Ateneo assicura la messa a disposizione dell'utente finale di una procedura di "takeout" per l'esportazione dei dati relativi al servizio di posta. L'esportazione consente agli utenti finali di avere un archivio dei propri dati permettendone l'importazione in altri ambienti di lavoro e/o applicazioni.

Art. 12. - Obblighi dell'utente finale

1. L'utente finale delle caselle di posta del Sistema di posta elettronica di Ateneo si impegna a:
 - a) conservare le credenziali di accesso personali, senza mai comunicarla a terzi;
 - b) notificare immediatamente all'Ateneo l'eventuale perdita di riservatezza esclusiva della password;
 - c) non divulgare informazioni riservate relative ad altri utenti finali di cui venisse a conoscenza;
 - d) non caricare, trasmettere, utilizzare, diffondere qualsiasi materiale che non possa essere legalmente distribuito in via telematica. L'utente finale è pienamente responsabile, anche penalmente, dei dati da lui inoltrati e gestiti attraverso i servizi offerti.

Art. 13. - Limiti di responsabilità e obblighi dell'Ateneo

1. L'Ateneo è tenuto indenne da qualsiasi danno, perdita, costo, responsabilità, nonché dagli oneri di spesa che dovessero derivare da atti, fatti, comportamenti illeciti o omissioni posti in essere dall'Utente finale nell'utilizzo dei servizi.
2. L'Ateneo può sospendere l'account dell'utente finale qualora venga a conoscenza:

- a) di un utilizzo non conforme a quanto previsto dalla presente Regolamento e dalle norme di legge;
 - b) di accessi potenzialmente sospetti da parte di terzi;
 - c) di violazione dei termini di servizio del fornitore.
3. L'Ateneo non può ripristinare l'account di un utente sospeso per violazione dei termini di servizio del fornitore.
 4. L'Ateneo può modificare i servizi offerti alla luce dell'evoluzione tecnologica e delle proprie scelte di gestione dei servizi medesimi.

Art. 14. - Norme transitorie e finali

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'Ateneo e i responsabili delle diverse Strutture provvedono, con le modalità previste dalla lettera c) dell'art. 5.5, a formalizzare l'assegnazione e la relativa presa in carico delle risorse di rete e di indirizzamento di pertinenza delle diverse Strutture.
2. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i gestori dei diversi servizi provvedono alla disattivazione di tutte le risorse non valide ai sensi del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, dandone tempestiva notifica agli utenti interessati, per consentire a coloro che ne abbiano titolo secondo quanto previsto dell'art. 3 di presentare regolare domanda di assegnazione ai sensi dell'art. 4, senza interruzione del servizio già in essere.
3. In deroga a quanto previsto al comma 2 del presente articolo e alla lettera b) dell'art. 4.2, sono da ritenersi valide e utilizzabili le *risorse* assegnate, antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, ad utenti che, all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, ne abbiano titolo ai sensi delle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 3.1, purché:
 - a) al momento della assegnazione siano stati identificati e abbiano sottoscritto una dichiarazione di assunzione di responsabilità per le risorse assegnate, anche se difforme da quanto previsto all'art. 4.2;
 - b) il gestore provveda, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, a notificare agli assegnatari delle risorse gli obblighi previsti dall'art. 4.2.
4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i gestori provvedono ad adeguare i rispettivi servizi al dettato del presente regolamento al fine di estendere a tutto l'Ateneo e a tutti gli utenti l'accesso unificato ai servizi di rete, adottando preferibilmente il servizio centralizzato di autenticazione basato sulle Credenziali di Ateneo.
5. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo dell'Università ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.